

# FOGLIO INFORMATIVO

## Leasing finanziario

### RLB-Leasing per operazioni di locazione finanziaria di beni (mobili) strumentali

## INFORMAZIONE SULLA BANCA

Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA

Via Laurin 1 - 39100 Bolzano

Tel: 0471 - 946511

Fax: 0471 - 974353

e-mail: [cassa.centrale.raiffeisen@raiffeisen.it](mailto:cassa.centrale.raiffeisen@raiffeisen.it)

PEC: [pec03493@raiffeisen-legalmail.it](mailto:pec03493@raiffeisen-legalmail.it)

sito internet: [www.cassacentraleraiffeisen.it](http://www.cassacentraleraiffeisen.it)

Numero di iscrizione all'albo delle banche: 3493-4 codice ABI 3493

Iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano, codice fiscale 00194450219

aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Coop. e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 415/96

Membro del sistema di tutela istituzionale Raiffeisen Südtirol IPS

## CHE COS'È LA LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI STRUMENTALI

Per **locazione finanziaria di beni mobili strumentali** si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, strumentali all'attività d'impresa, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare detti beni ad un prezzo prestabilito. Venditore ed Utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).

La funzione economica dell'operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del Cliente il bene da questi richiesto.

Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all'Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.

**Leasing sovvenzionato ai sensi della Legge Provinciale n. 9 (fondo di rotazione):** grazie alla convenzione stipulata tra la Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige e la Provincia di Bolzano, è possibile sfruttare i finanziamenti del fondo di rotazione non solo per l'erogazione di mutui, ma anche per operazioni di leasing.

Beni aziendali oggetto delle sovvenzioni possono essere immobili e macchinari. L'acquisto di terreni agevolati e abitazioni di servizio, invece, non beneficia della LP 9. L'importo del riscatto è pari a una rata e la durata minima del contratto per immobili è 12 anni e per macchinari è pari alla metà del periodo di ammortamento ordinario. La sovvenzione ha efficacia con la consegna del bene in leasing e l'inizio dell'ammortamento.

**Leasing sovvenzionato ai sensi dell'art. 2 DL 69/2013 e dell'art. 8 DL 3/2015 (Nuova Sabatini):** Ad eccezione di pochi settori l'agevolazione "Nuova Sabatini" si rivolge a tutte le micro, piccole e medie imprese (cioè alle imprese con meno di 250 addetti, il cui fatturato non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro, considerati anche i rapporti con le ev. imprese associate e collegate) per l'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature, nonché di hardware, software e tecnologie digitali. In ogni caso deve trattarsi di beni nuovi di fabbrica, destinati ad uso produttivo e di acquisizione successiva alla presentazione della domanda.

L'agevolazione consiste in un contributo in conto impianti pari all'ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali, al tasso stabilito dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) annuo (a seconda del bene di investimento) della durata di anni cinque compreso il periodo di preammortamento (0, 6 o 12 mesi in relazione alla domanda presentata). Sul sito del Ministero dello sviluppo economico (MISE) è disponibile il simulatore di calcolo del contributo.

Le imprese in possesso dei requisiti necessari hanno inoltre la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo Centrale di Garanzia (max. 80% del finanziamento).

Il finanziamento è concesso con provvista propria oppure con provvista della Cassa Depositi Prestiti (CDP). I finanziamenti erogati mediante utilizzo della provvista CDP beneficiano dell'esenzione dall'imposta sostitutiva ed è prevista obbligatoriamente la cessione dei crediti scaturenti dal contratto di finanziamento a favore di CDP.

Il finanziamento può coprire il 100% dell'investimento. La durata massima del finanziamento è di 5 anni, compreso il periodo di prelocazione (0 / 6 / 12mesi). L'importo del finanziamento è compreso tra un minimo di 20.000 e un massimo di 4 milioni di Euro.

Le condizioni economiche e le spese di istruttoria sono calcolate tenendo conto dell'importo del finanziamento, del costo della

provista CDP, dei fattori di rischio dell'impresa, nonché delle garanzie prestate (es. Fondo Centrale di Garanzia).  
Termini e condizioni del finanziamento sono di regola concordati con l'impresa prima della presentazione della domanda.  
L'impresa, ovvero il procuratore dell'azienda, presenta alla Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige una domanda secondo lo schema previsto dalla normativa ("allegato n. 1 alla circolare" scaricabile dal sito web [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)) firmata digitalmente per l'accesso al contributo ministeriale da parte delle PMI attraverso l'invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec03493.special.credits@raiffeisen-legalmail.it.

Espletata l'analisi della correttezza formale della domanda e dopo la verifica di disponibilità del contributo da parte del Ministero, inizia il processo di delibera del finanziamento. Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige esegue una propria autonoma valutazione del credito. In caso di esito positivo della valutazione da parte di Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, il Ministero emette il decreto di concessione e lo trasmette tramite PEC direttamente all'impresa richiedente. L'investimento deve essere avviato in seguito alla data di presentazione della domanda e deve essere portato a termine entro max. 12 mesi. Dopo la conclusione dell'investimento e previa presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste, l'erogazione del contributo viene effettuata.

L'erogazione del finanziamento avviene in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguarda una pluralità di beni, l'erogazione può avvenire in più soluzioni, entro 30 giorni dalla data di consegna di ciascun bene.

Al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria, il cliente si impegna ad esercitare l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

## RISCHI TIPICI DELL'OPERAZONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA

I rischi tipici dell'operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.

**Sul piano contrattuale:** Il Cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l'obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l'obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall'altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua vendita/costruzione, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore, la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l'obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell'assunzione di tali rischi, il Cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.

**Sul piano economico-finanziario:** Poiché l'operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell'investimento dell'utilizzatore, il Cliente si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l'impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto la serie dei canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.

Nei casi in cui l'ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall'Euro, il Cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l'indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l'Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all'andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un'operazione a canoni fissi costanti per l'intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.

## PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo di un'operazione di locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell'operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell'opzione finale, periodicità dei pagamenti, ecc.. Un parametro di riferimento per misurare l'onerosità di questo flusso di pagamenti è il "tasso leasing", definito nelle Istruzioni della Banca d'Italia come: "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.

ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO		
<b>COSTO DEL BENE LOCATO</b>	fino a 25.000 EURO	oltre 25.000 EURO
<b>TASSO MASSIMO PRATICATO</b>	15,35% (Massimo previsto dalla legge)	11,96% (Massimo previsto dalla legge)
<b>TASSO LEASING</b>	Il tasso leasing concretamente praticato al Cliente sulla specifica operazione, evidentemente funzione fra l'altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell'operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.	
<b>TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM)</b>	Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di locazione finanziaria, può essere consultato in banca e sul sito internet della banca <a href="http://www.cassacentraleraiffeisen.it">www.cassacentraleraiffeisen.it</a> .	

<b>TASSO FISSO</b>	<p>IRS (Interest Rate Swap) vigente alla data del contratto da ricalcolare alla data di decorrenza della locazione finanziaria e da applicare su richiesta di una delle parti se lo scostamento dal parametro iniziale è superiore a un ventesimo di punto percentuale (0,05%)</p> <p><b>Parametri e criteri di indicizzazione</b> Per indicizzazione si intende l'adeguamento del corrispettivo della locazione in funzione della variazione dei tassi e/o valuta di riferimento durante il periodo della locazione.</p> <p><b>Indicizzato in EURO</b> I parametri che possono essere utilizzati, a seconda degli andamenti del mercato di riferimento, sono i tassi di rendimento in rapporto a diverse scadenze (ad esempio, Euribor 3 mesi, Euribor 6 mesi). Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni periodo di indicizzazione (es. semestre) previsto in contratto ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Si procede determinando prima il "delta tasso", ovvero la differenza tra il valore del parametro fissato in contratto e la media delle medie mensili dello stesso parametro rilevato nel periodo, arrotondata al quarto di punto superiore e adeguata all'eventuale tasso massimo o minimo previsto in contratto. Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame. Il conguaglio viene addebitato/accreditato al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto. In sintesi, l'importo del conguaglio, a debito o a credito del utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.</p> <p><b>Esemplificazione:</b> Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio di 137,29 euro a debito dell'utilizzatore.</p> <p><b>Tasso Minimo:</b> Se stabilito contrattualmente, può essere fissato, nel calcolo del delta tasso, un tasso minimo, al di sotto del quale non si darà luogo ad alcun conguaglio da parte della Banca a favore dell'Utilizzatore.</p> <p><b>Indicizzato in Valuta</b> Il contratto può essere indicizzato ad una valuta, rilevata tra le Eurodivise de "il Sole 24 ore", fissata contrattualmente. Gli adeguamenti avvengono alla fine di ogni trimestre solare ed eventualmente al momento di esercizio del diritto di opzione. Il contratto è indicizzato sia all'andamento del tasso che all'andamento del cambio della divisa stabilita in contratto. Alla fine di ogni periodo di indicizzazione si procede prima a determinare il conguaglio relativo alle variazioni di tasso e successivamente al conguaglio per le variazioni del cambio.</p> <p><b>Conguaglio per variazioni di tasso</b> Si procede determinando prima il "delta tasso", dato dalla differenza tra il valore del parametro fissato in contratto ed il tasso rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di indicizzazione, ad eccezione del tasso del primo periodo che verrà fissato in base alla data di decorrenza del contratto. Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame. In sintesi, l'importo del conguaglio tasso, a debito o a credito dell'utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.</p> <p><b>Conguaglio per variazioni di Cambio</b> Per calcolare il conguaglio cambio, alla fine di ogni periodo di indicizzazione, occorre prima determinare: - l' "Importo Base", dato dall'importo totale dei canoni scaduti nel periodo sommato algebricamente all'importo del conguaglio tasso; - il "Coefficiente di Cambio", dato dal rapporto tra il valore del parametro determinato in contratto in funzione della decorrenza e del tipo bene ed il cambio effettivamente applicato al concedente da primario Istituto di Credito 2 giorni lavorativi prima delle scadenze di indicizzazione. Moltiplicando l' "Importo Base" per il coefficiente di cambio si ottiene l'Importo Corrente. La differenza tra l'Importo Corrente e l'Importo Base è l'Importo di Conguaglio Cambio del Periodo. Il conguaglio da addebitare/accreditare, dato dalla somma algebrica del conguaglio variazione di tasso e del conguaglio variazione di cambio, viene addebitato/accreditato solo al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.</p> <p><b>Esemplificazione</b> Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio tasso di 137,29 euro. Sommando ai canoni l'importo del conguaglio tasso si ottiene un Importo Base di 7.137,29 euro. Ipotizzando un Cambio in</p>
<b>INDICIZZAZIONE</b>	<p><b>Conguaglio per variazioni di tasso</b> Si procede determinando prima il "delta tasso", dato dalla differenza tra il valore del parametro fissato in contratto ed il tasso rilevato due giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo di indicizzazione, ad eccezione del tasso del primo periodo che verrà fissato in base alla data di decorrenza del contratto. Il delta tasso così determinato viene moltiplicato per l'importo dei canoni scaduti nel periodo di indicizzazione e per il coefficiente riportato in contratto relativo al periodo in esame. Il "coefficiente" è un parametro espressivo degli interessi derivanti dalla variazione di un punto percentuale sull'esposizione media del periodo (debito residuo medio ottenuto al tasso contrattuale) preso in esame. In sintesi, l'importo del conguaglio tasso, a debito o a credito dell'utilizzatore, viene calcolato applicando la formula: canoni del periodo x coefficiente x delta tasso = conguaglio del periodo.</p> <p><b>Conguaglio per variazioni di Cambio</b> Per calcolare il conguaglio cambio, alla fine di ogni periodo di indicizzazione, occorre prima determinare: - l' "Importo Base", dato dall'importo totale dei canoni scaduti nel periodo sommato algebricamente all'importo del conguaglio tasso; - il "Coefficiente di Cambio", dato dal rapporto tra il valore del parametro determinato in contratto in funzione della decorrenza e del tipo bene ed il cambio effettivamente applicato al concedente da primario Istituto di Credito 2 giorni lavorativi prima delle scadenze di indicizzazione. Moltiplicando l' "Importo Base" per il coefficiente di cambio si ottiene l'Importo Corrente. La differenza tra l'Importo Corrente e l'Importo Base è l'Importo di Conguaglio Cambio del Periodo. Il conguaglio da addebitare/accreditare, dato dalla somma algebrica del conguaglio variazione di tasso e del conguaglio variazione di cambio, viene addebitato/accreditato solo al superamento della eventuale soglia minima prevista in contratto.</p> <p><b>Esemplificazione</b> Ipotizzando una sommatoria canoni di 7.000 euro, un coefficiente di 0,03566 ed un delta tasso di 0,55% si ottiene un conguaglio tasso di 137,29 euro. Sommando ai canoni l'importo del conguaglio tasso si ottiene un Importo Base di 7.137,29 euro. Ipotizzando un Cambio in</p>

	dollari fissato in contratto di 1,12 € ed una rilevazione a fine periodo di 1,15 € si ottiene un Coefficiente di Cambio di 0,97391. Moltiplicando 0,97391 per 7.137,29 si ottiene un Importo Corrente di 6.951,10. L'importo del conguaglio è pari a (6.951,10 - 7.137,29) a 186,19 euro a credito dell'utilizzatore. Il conguaglio complessivo per variazione di tasso e di cambio risulterà pertanto a credito per l'Utilizzatore e sarà pari a euro 48,90 (euro 186,19 – euro 137,29).
--	--

## ALTRI TASSI

<b>TASSO DI ATTUALIZZAZIONE</b>	<b>Rimborso per perdita bene</b>	Il danno è predeterminato nella attualizzazione dei canoni a scadere al momento dell'evento ed al corrispettivo dell'opzione <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per indicizzazioni in Euro: il tasso di attualizzazione è pari a 0.</li> <li>- Per indicizzazioni in Valuta: il tasso di attualizzazione è pari al Tasso della valuta riportato in contratto; il valore ottenuto sarà poi oggetto di conguaglio in proporzione alle differenze cambio.</li> </ul>
	<b>Risoluzione del contratto</b>	In caso di risoluzione del contratto il concedente avrà diritto di pretendere dall'utilizzatore il pagamento di tutte le somme dovute e non pagate fino a tale data, i canoni scaduti e non pagati fino alla data di risoluzione, i canoni a scadere in linea capitale (ovvero l'importo di cui il concedente sia creditore verso l'utilizzatore al momento della risoluzione, per i contratti non ancora in decorrenza), il prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita o ad altra collocazione del bene. Il concedente retrocederà all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene dedotti tutti gli importi dianzi indicati, fermo restando nella misura residua il diritto di credito del concedente qualora il valore realizzato sia inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore.
<b>TASSO DI MORA</b>		Senza necessità d'intimazione sarà dovuto l'interesse moratorio nella misura del tasso che risulterà il minore tra (i) il tasso leasing indicato nel Contratto al momento della sua conclusione aumentato di 4 punti e (ii) il tasso soglia previsto dal combinato disposto di cui all'art. 644 C.P. e all'art. 2, punto 4, L.108/1996 vigente alla data di conclusione del presente contratto o, se inferiore, al tasso soglia tempo per tempo vigente nel periodo della mora.
<b>TASSO IN CASO DI RESTITUZIONE IMPORTI ANTICIPATI AL FORNITORE</b>		In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento del Fornitore, l'Utilizzatore, avendo prestato garanzia per l'adempimento di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1381 c.c., sarà tenuto a rimborsare al Concedente tutte le somme già corrisposte dallo stesso al Fornitore aumentate di un tasso di interesse di due punti oltre il tasso EURO INTERBANK OFFERED RATE – EUROBOR MEDIA MENSILE 3M, vigente alla data dei singoli versamenti al fornitore.
<b>TASSO PER ONERI DI PRELOCAZIONE</b>		Laddove i pagamenti del Concedente al venditore e/o all'appaltatore siano anticipati, in qualsiasi misura, rispetto alla consegna del bene, ovvero alla decorrenza contrattuale, saranno applicati gli oneri emarginati, determinati applicando il tasso all'epoca vigente (es. Euribor 3 ML) maggiorato al massimo di 5 punti percentuali (margini), sulle anticipazioni (IVA compresa) via via sostenute dal Concedente. Nel caso in cui ad una data di rilevazione il Parametro dovesse essere inferiore a 0,00% (zero), il tasso di interesse che regolerà ciascun periodo trimestrale sarà pari, in termini percentuali, al margine sopra indicato.

## COSTI APPLICABILI ALL'OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA (IMPORTI MASSIMI)

	VOCI	COSTI (AL NETTO IVA)
SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO	<b>Spese di istruttoria (apertura e perfezionamento pratica)</b>	1,50 percento oltre IVA con un importo minimo di 500 euro
	<b>Spese di istruttoria per agevolazione</b>	L'utilizzatore, laddove l'operazione risultasse assistita da contributi agevolativi provenienti da leggi nazionali, regionali o provinciali, ovvero goda di contributi comunitari, sarà tenuto al versamento delle spese di istruttoria per agevolazione, come indicate nelle Condizioni Contrattuali, per l'importo di 250 euro oltre IVA.
	<b>Perizia asseverata</b>	laddove presente, a carico dell'Utilizzatore
	<b>Spese per operazioni in Pool - capofila Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.</b>	5.000 euro oltre IVA
	<b>Spese registrazione contratto</b>	200 euro a carico del Cliente oltre 16 euro di bollo, salvo eventuali maggiori imposte richieste dall'Agenzia delle Entrate competente per territorio
SPESE PER LA GESTIONE DEL RAPPORTO	<b>Spese di gestione liquidazione contributo agevolativo</b>	25 euro oltre IVA per singola erogazione del contributo
	<b>Costo attivazione garanzia MedioCredito Centrale (MCC)</b>	1% come stabilito dal MedioCredito Centrale (MCC), da calcolare sull'importo garantito dal Fondo MedioCredito Centrale (MCC)
	<b>Spese per calcolo indicizzazione</b>	25 euro oltre IVA
	<b>Spese di incasso</b>	10 euro oltre IVA per singola fattura
	<b>Spese per variazioni contrattuali</b>	1.000 euro oltre IVA
	<b>Commissioni di organizzazione (solo per operazioni in pool, o di acquisition finance o di project finance o assimilabili per complessità o struttura)</b>	Fino ad un massimo dello 2,50% una tantum dell'importo stipulato, da trattenersi all'atto della prima erogazione
	<b>Commissione di gestione del finanziamento (solo per le operazioni in cui la banca svolge il ruolo di agente o capofila)</b>	fino ad un massimo dello 2,50% nominale annuo, da applicare all'importo stipulato e da corrispondere periodicamente per l'intera durata del finanziamento
	<b>Spese per recupero bene/crediti</b>	laddove presenti, a carico dell'Utilizzatore
	<b>Spese per ispezioni e verifiche sui beni e spese delle relative perizie tecniche</b>	laddove presenti, riaddebitate al costo a carico dell'utilizzatore, come da fattura del professionista incaricato
	<b>Sollecito adempimento obbligazioni</b>	30 euro oltre IVA
	<b>Spese di gestione contenzioso</b>	60 euro oltre IVA
	<b>Verifiche saldi contabili su richiesta dei revisori</b>	100 euro oltre IVA
	<b>Spese per fornitura a richiesta del cliente di documentazione varia (dichiarazioni, atti notori, duplicati, liberatorie)</b>	90 euro spese postali incluse oltre IVA
	<b>Spese per invio comunicazioni, documenti ecc.</b>	secondo le tariffe postali in vigore
	<b>Spese verifica conformità Polizze assicurative</b>	100 euro oltre IVA (comprensivo di spese di gestione)
	<b>Spese per interventi assicurativi</b>	150 euro oltre IVA
	<b>Comunicazioni di trasparenza su supporto cartaceo</b>	1 euro oltre IVA

	<b>Spese di consegna copie documenti archiviati per documento</b>	5 euro oltre IVA
	<b>Spese di chiusura pratica</b>	250 euro oltre IVA

### ULTERIORI COSTI RELATIVI AI SERVIZI ACCESSORI PRESTATI DA TERZI

VOCI	COSTI
<b>Imposte e tasse (presenti e future)</b>	A carico dell'Utilizzatore – come da disposizioni di legge
<b>Spese legali in genere</b>	A carico dell'Utilizzatore
<b>Spese notarili</b>	A carico dell'Utilizzatore
<b>Assicurazione</b>	Le polizze dovranno essere stipulate direttamente dall'Utilizzatore con Compagnia dallo stesso designata, purché di gradimento di Cassa Centrale Raiffeisen
<b>Spese di perizia tecnica ed accertamenti successivi</b>	A carico dell'Utilizzatore
<b>Spese per tutela e recupero crediti (legali, notarili, consulenti professionali, servizi resi, costi vivi)</b>	A carico dell'Utilizzatore

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Un recesso anticipato non è previsto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura è immediata.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige SpA, via Laurin 1, 39100 Bolzano, e-mail: [cassa.centrale.raiffeisen@raiffeisen.it](mailto:cassa.centrale.raiffeisen@raiffeisen.it), PEC: [pec03493@raiffeisen-legalmail.it](mailto:pec03493@raiffeisen-legalmail.it)).

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni dalla sua ricezione ovvero, in caso di servizi di pagamento, entro 15 giorni lavorativi, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Per ulteriori informazioni, si consulti il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure si contatti una Filiale della Banca d'Italia o la Banca.

Il Cliente può - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, avvalersi di uno dei procedimenti per la risoluzione stragiudiziale delle controversie (mediazione presso soggetto autorizzato o citato procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario-ABF) ciò ai sensi dell'articolo 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

## LEGENDA

<b>Concedente</b>	È l'intermediario bancario o finanziario creditore che "concede" il bene in locazione finanziaria.
<b>Utilizzatore</b>	È il cliente debitore che "utilizza" il bene ricevuto in locazione finanziaria.
<b>Tasso leasing</b>	Il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione "condizioni economiche dell'operazione".
<b>Opzione finale di acquisto o di proroga</b>	È la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogare l'utilizzo ad un canone predefinito.
<b>Soggetto convenzionato</b>	È l'intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una "convenzione" con l'intermediario preponente offre "fuori sede" i suoi prodotti.
<b>Valuta</b>	È la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il beneficiario e per il pagatore.
<b>Canone</b>	È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria.
<b>Tasso di mora</b>	È il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Parametro di indicizzazione</b>	È un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all'uopo indicate.
<b>Foro competente</b>	È l'autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.

<b>Tasso effettivo globale medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM del finanziamento specifico, aumentarlo di un quarto (+25%), aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali ed accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. In ogni caso, la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
---	--

Data/luogo	L'Utilizzatore